

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse II - Sostenibilità ed efficienza energetica</p>
		<p>Attività II.1.1. Produzione energie rinnovabili</p>
		<p>Misura 3: Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitario, nonché nei siti di interesse pubblico</p>

Disciplinare per l’attuazione del progetto-pilota: installazione impianto fotovoltaico sul Palasport Olimpico di Torino

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	3
3. FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	3
4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI.....	3
5. COSTI AMMISSIBILI	3
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE.....	4
7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	4
8. TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO.....	6
9. OBBLIGHI PARTICOLARI DEL BENEFICIARIO	7
9.1 AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI	7
9.2 AVVIO ED ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	7
9.3 VARIANTI	7
9.4 PROROGHE	8
9.5 CONTABILITÀ SEPARATA	8
9.6 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
9.7 VENDITA E/O CESSIONE DEI BENI OGGETTO DEL CONTRIBUTO	9
9.8 PUBBLICIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	9
9.9 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	9
9.10 COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE	10
9.11 STABILITÀ DELL'OPERAZIONE	10
10. PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO.....	10
10.1 SISTEMA INFORMATICO DEL POR	10
10.2 CALCOLO DELLE ENTRATE.....	10
10.3 COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI PER LA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	11
10.4 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI	11
10.5 RICHIESTE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO.....	12
10.6 RENDICONTAZIONE IN ITINERE	13
10.7 COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE	13
10.8 MONITORAGGIO	14
10.9 RINUNCIA AL CONTRIBUTO	15
10.10 VALUTAZIONE	15
10.11 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E/O GIUDIZIARI	15
11. CONTROLLI E VERIFICHE.....	15
12. REVOCA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	16
12.1 CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO.....	16
12.2 PROCEDIMENTO DI REVOCA.....	16
13 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	17
14 DISPOSIZIONI FINALI.....	17

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, inerente le norme in materia di ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- Decreto Legislativo n. 163/2006 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Delibera Giunta Regionale n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 di presa d’atto della Decisione della Commissione che approva il POR FESR – Regione Piemonte – 2007-2013 e ss.mm.ii.;
- Delibera Giunta Regionale n. 25-11853 del 28/7/2009 di presa d’atto della Decisione della Commissione che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR – Regione Piemonte – 2007-2013;
- Delibera Giunta Regionale n. 12-8312 del 3 marzo 2008, integrata con Deliberazione n. 41-8478 del 27 marzo 2008, che approva le Schede di misura afferenti le Attività II.1.1., II.1.2. e II.1.3. del POR FESR – Regione Piemonte 2007-2013;
- Delibera Giunta Regionale n. 55-10095 del 17 novembre 2008 avente ad oggetto : Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse II ‘Sostenibilità ed efficienza energetica’. Attività II.1.1 e II.1.3 – Approvazione dei primi interventi relativi alla Misura: “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche e negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitario”;
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare contiene le principali disposizioni alle quali deve attenersi la "Fondazione 20 marzo 2006", in qualità di Beneficiario – ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 1083/2006 – dell'intervento "Impianto fotovoltaico su Palasport Olimpico", che la Giunta regionale –nell'esercizio della regia regionale, con deliberazione n.55-10095 del 17/11/08– ha individuato, tra gli altri, come progetto di interesse regionale in ragione della sua valenza a carattere "dimostrativo", che trova co-finanziamento nell'ambito dell'Attività II.1.1. Produzione energie rinnovabili a valere sulle risorse della Misura: "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche, negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitario, nonché nei siti di interesse pubblico" del POR FESR 2007-2013 del Piemonte.

3. FORMA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 800.000,00 e fino al 20 % del totale delle spese ammissibili

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi realizzati dal Beneficiario del contributo pubblico del POR riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una potenza di almeno 600 kWp, rientrante nella tipologia indicata al successivo Articolo 5 del presente Disciplinare.

5. COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili al contributo pubblico del POR sono i seguenti:

- I. spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- II. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- III. installazione e posa in opera degli impianti;
- IV. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti o all'integrazione con le strutture esistenti;
- V. I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile.

Le spese tecniche di cui al punto I sono ammissibili fino ad un importo massimo del 5% del totale della spesa ammissibile.

Sono ammissibili tutte le tipologie di impianto fotovoltaico comprese quelle che utilizzano celle a film sottile di terza generazione, componentistica avanzata, celle di silicio cristallino ad elevata efficienza e sistemi di concentrazione, purché rispettino le caratteristiche contenute all'Allegato I del D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Per quanto non previsto in questo articolo si applica il DPR n. 196 del 3/10/2008, in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Il beneficiario presenta domanda di ammissione a contributo in formato cartaceo alla Direzione regionale Ambiente- Settore 'Politiche energetiche' entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente Disciplinare.

La domanda di ammissione a contributo deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente Disciplinare (Allegato 1), compilato in ogni parte e deve essere inviata debitamente sottoscritta e completa degli allegati obbligatori, tramite:

a) raccomandata A/R da inviare a Direzione regionale Ambiente- Settore 'Politiche energetiche' , via G. Pomba n. 29 - 10123 Torino; per il rispetto del termine di invio della domanda farà fede il timbro di spedizione;

oppure

b) mediante consegna a mano al medesimo recapito di cui sopra; per il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio protocollo della struttura regionale ricevente.

La domanda pervenuta non conforme al suddetto modulo, o non sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma autografa, sarà dichiarata irricevibile.

Alla domanda di contributo presentata dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) copia del progetto preliminare approvato (così come definito dall'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 163/2006);

b) relazione descrittiva del vantaggio energetico connesso all'iniziativa, quantificato in termini di energia elettrica prodotta annualmente da fonte solare;

c) delibera dell'Ente competente di approvazione del progetto e degli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Disciplinare, ivi incluso l'impegno del beneficiario al cofinanziamento dell'intervento specificandone l'importo e le fonti;

d) dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;

e) eventuale documentazione integrativa ove ritenuta necessaria dal beneficiario per dimostrare aspetti peculiari del progetto presentato.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria della domanda.

7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il progetto presentato sarà sottoposto all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal Disciplinare;

- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della fotocopia del documento d'identità, ecc.);

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario;
- tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le disposizioni del Disciplinare;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal Disciplinare e con la scadenza del POR;
- compatibilità del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive imposte dal Disciplinare; coerenza dell'intervento con la politica energetica regionale;
- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento;

c) Valutazione di merito e tecnico/ finanziaria:

- idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti attuatori a realizzare il progetto/investimento;
- qualità tecnica del progetto/investimento;
- ricadute ed impatti attesi in conseguenza dell'intervento coerenti con le finalità dell'Attività II.1.1 - Produzione energie rinnovabili del P.O.R.;
- economicità dell'intervento, intesa come rapporto tra i costi d'investimento e la quantificazione su base annua di emissioni evitate;
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione dell'intervento.

La Direzione regionale Ambiente procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità.

Nel caso, invece, di esito positivo, la Direzione regionale Ambiente procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito e tecnico/finanziaria di cui alla lettera c); in caso contrario, la proposta progettuale viene dichiarata non ammissibile e ne è data comunicazione al soggetto proponente.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria, sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, la Direzione regionale Ambiente si avvale di un Comitato di Valutazione così composto:

- dal responsabile della Direzione regionale Ambiente o suo delegato;
- da due funzionari della Direzione regionale Ambiente, esperti nelle tematiche oggetto del presente Disciplinare;
- da due funzionari della Direzione regionale Attività Produttive.

Il Comitato può essere integrato da esperti designati dal Responsabile della Direzione regionale Ambiente.

8. TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

L'attività istruttoria della domanda di ammissione al contributo di cui al precedente articolo 7 viene conclusa entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso in cui la domanda non superi positivamente l'istruttoria la Direzione regionale Ambiente adotta il provvedimento di non ammissione a contributo.

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, la Direzione regionale Ambiente dispone l'ammissione a contributo con riferimento ai costi esposti nel progetto preliminare e invita il beneficiario ad inoltrare - entro un termine congruo e pena la decadenza dal contributo - il progetto definitivo, accompagnato da:

- dichiarazione conforme all'apposito modulo messo a disposizione dalla Regione;
- copia delibera (o altro atto equivalente) del Beneficiario di approvazione della progettazione definitiva;
- copie delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e/o eventualmente autorizzazioni, pareri e permessi già acquisiti con esito favorevole;
- atto di impegno del Beneficiario a cofinanziare l'intervento con indicazione della relativa disponibilità finanziaria.

La Direzione regionale Ambiente, verificata (anche in relazione ai requisiti di accesso al contributo previsti dal Disciplinare ed ai criteri di selezione di cui al precedente art.7), la coerenza fra il progetto definitivo rispetto alla documentazione presentata a corredo della domanda, attiva - se ne ricorrono i presupposti- la procedura per la determinazione delle entrate nette di cui al successivo articolo 10.2 ai fini della determinazione del contributo e, ad avvenuta determinazione del contributo spettante, adotta il provvedimento di concessione del contributo.

Il contributo determinato in tale fase non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito con riferimento al progetto preliminare, salvo casi eccezionali e nei limiti della dotazione finanziaria prevista all'art. 3 del presente Disciplinare.

Qualora il progetto definitivo e la documentazione a corredo non siano fatti pervenire entro il termine prescritto, è dichiarata la decadenza dal contributo; analogamente è dichiarata la decadenza dal contributo nel caso in cui si ravvisi la non coerenza fra la progettazione definitiva e la documentazione prodotta a corredo della domanda di contributo, oltre che ai requisiti di accesso al contributo previsti dal Disciplinare.

Qualora la Direzione regionale Ambiente nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. La domanda di ammissione al contributo decade d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dai richiedenti alla Direzione regionale Ambiente, anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

9. OBBLIGHI PARTICOLARI DEL BENEFICIARIO

9.1 Aggiudicazione di appalti di lavori, forniture di beni e acquisizione di servizi

Il Beneficiario (o, per esso, il soggetto attuatore, se diverso dal Beneficiario), è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163/2006 e ss.mm.ii.), anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

In caso di difformità della normativa nazionale dalle Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

La mancata osservanza delle prescrizioni richiamate dal presente articolo costituisce causa di revoca del cofinanziamento.

9.2 Avvio ed attuazione dell'intervento

Il Beneficiario deve provvedere:

- all'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento (es. redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; individuazione fornitori di beni e servizi), garantendo la conformità dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, la normativa ambientale di tipo settoriale e generale nonché con le prescrizioni e le raccomandazioni espresse (eventualmente) in sede di ammissione al finanziamento e di concessione del contributo;
- alla definizione ed al completamento dell'iter procedurale connesso alla fase di aggiudicazione degli appalti o di affidamento della realizzazione delle attività/forniture/servizi previsti dal progetto;
- a deliberare lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- a perfezionare gli atti di acquisizione dei titoli di proprietà o dei diritti di utilizzazione dell'area e/o del bene su cui insiste l'intervento. Le opere e le infrastrutture sono consentite se realizzate mediante utilizzo di immobili e/o aree di proprietà o la cui disponibilità sia certificata mediante dichiarazione dal legale rappresentante o del responsabile del procedimento e fondata su atto giuridicamente vincolante e non revocabile.

9.3 Varianti

Il Beneficiario, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto ammesso a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione alla Direzione regionale Ambiente.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. La variante in corso d'opera, in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione;
- prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili ai sensi del presente Disciplinare;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le perizie di variante in corso d'opera in diminuzione sono approvate dal Beneficiario e trasmesse alla Direzione regionale Ambiente al fine di verificare la coerenza e la congruenza dell'intervento, come modificato per effetto della perizia di variante, con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni del presente Disciplinare e del POR.

In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli investimenti realizzati e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca della concessione del contributo pubblico o riduzione del suo importo, compreso il recupero delle eventuali somme erogate quale anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Non può, in ogni caso, essere autorizzata una variante che comporti una modifica o la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stato concesso il contributo regionale del POR.

9.4 Proroghe

La Regione Piemonte non intende concedere proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto previsto al momento della concessione del contributo al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmatici e finanziari del POR, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari.

Tuttavia, per ragioni del tutto eccezionali, sempreché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione Piemonte, potranno essere concesse proroghe rispetto alle scadenze prescritte a condizione che il Beneficiario:

- presenti una richiesta formale di proroga alla Regione Piemonte - Direzione regionale Ambiente con un congruo anticipo rispetto al termine di fine lavori fissato nel provvedimento di concessione del contributo;
- corredi tale richiesta con motivazioni che dimostrino il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga-

9.5 Contabilità separata

Il Beneficiario nell'attuazione del progetto deve adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata dal POR, ferme restando le norme contabili nazionali, in modo da consentire una agevole ricostruzione del processo contabile, in caso di azioni di controllo da parte degli organi comunitari, nazionali e regionali.

9.6 Archiviazione e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve archiviare e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento realizzato, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità di seguito indicate: fotocopie di documenti originali; microschede di documenti originali; versioni elettroniche di documenti originali; documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire

che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili.

Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione Piemonte, dall'Amministrazione statale, dai servizi della Commissione europea, da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

La documentazione di progetto deve essere conservata dal Beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2020 (salvo diversa indicazione fornita dall'AdG del POR).

9.7 Vendita e/o cessione dei beni oggetto del contributo

Il Beneficiario – ferme restando le altre condizioni riportate in questo Disciplinare e le prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale – nel caso in cui fosse autorizzato dalla Regione alla vendita, locazione, concessione od altra forma di cessione a terzi delle aree e dei manufatti realizzati con il contributo del POR deve garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di 'aiuto di Stato'.

9.8 Pubblicizzazione dell'operazione

Il Beneficiario è tenuto ad informare l'opinione pubblica in modo chiaro che l'operazione è stata finanziata nell'ambito del POR FESR 2007-13 del Piemonte, e che il progetto viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 il Beneficiario deve:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione viene finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- installare durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente almeno le seguenti informazioni: l'emblema dell'Unione europea, l'indicazione del POR FESR 2007-2013 quale fonte finanziaria dell'operazione, il tipo e la denominazione dell'operazione stessa, nonché la frase che verrà successivamente indicata dall'Autorità di Gestione per evidenziare il valore aggiunto dell'intervento del FESR. Tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello. Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al punto successivo;
- esporre, entro sei mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi: l'emblema dell'Unione europea, l'indicazione del POR FESR 2007-2013 quale fonte finanziaria dell'operazione, il tipo e la denominazione dell'operazione stessa, nonché la frase che verrà successivamente indicata dall'Autorità di Gestione per evidenziare il valore aggiunto dell'intervento del FESR. Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente come sopra indicato, sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità Europea;
- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell'operazione medesima.

9.9 Tempi di realizzazione dell'operazione

Il Beneficiario deve realizzare il progetto entro 18 mesi dalla data di ammissione ai contributi pubblici del POR.

L'investimento realizzato deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda, assumendosi a tal fine a riferimento il certificato di inizio lavori, ovvero nel caso di sola fornitura di attrezzature, impianti e componenti, il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare tali attrezzature, impianti e componenti. In caso contrario l'intero investimento non è ammissibile al contributo pubblico.

9.10 Compatibilità con le politiche comunitarie

Il Beneficiario garantisce la conformità dell'intervento cofinanziato dal POR alle politiche comunitarie, incluse le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici e/o acquisizione di servizi e forniture, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

9.11 Stabilità dell'operazione

Il Beneficiario, fermi restando gli altri obblighi previsti dal presente Disciplinare, dal provvedimento di concessione del contributo pubblico e dalla normativa nazionale e comunitaria:

- nei cinque anni successivi all'ultimazione dell'intervento non può modificare la destinazione dei beni oggetto dell'intervento;
- entro i cinque anni successivi all'ultimazione dell'intervento, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dalla Regione Piemonte – Ambiente; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione alla Regione.

La mancata osservanza delle prescrizioni richiamate dal presente articolo costituisce causa di revoca del cofinanziamento.

10. PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

10.1 Sistema informatico del POR

Il Beneficiario per la trasmissione dei dati e delle informazioni, nonché delle comunicazioni, previste nel presente Disciplinare, è tenuto ad utilizzare il sistema informatico del POR.

10.2 Calcolo delle Entrate

Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii., all'art. 55 definisce i Progetti Generatori di Entrate come le "operazioni che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento".

Per tali Progetti Generatori di Entrate, la normativa comunitaria stabilisce che la spesa ammissibile al POR non deve superare il valore attuale del costo d'investimento, diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento stesso.

Il cofinanziamento pubblico per tali progetti viene, quindi, determinato applicando il metodo del "deficit di finanziamento", cioè applicando il cofinanziamento pubblico alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.

Al fine di pervenire alla determinazione del cofinanziamento pubblico, il Beneficiario - ove ricorra il presupposto di applicazione della presente disposizione - è tenuto ad

inviare alla Regione i dati, gli elaborati e la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate nette generate dal progetto finanziato, sulla base delle Linee Guida e della Modulistica predisposta dall'AdG del P.O.R. che si avvarrà – per l'applicazione della presente disposizione – del supporto tecnico di esperti dalla stessa AdG individuati. A tal fine:

- entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'AdG, il Beneficiario deve inviare alla Direzione regionale Ambiente la documentazione di calcolo della spesa ammissibile, elaborata sulla base delle disposizioni del richiamato art. 55 del sopra richiamato Regolamento comunitario, delle Linee guida e dei moduli anche informatizzati messi a disposizione dall'AdG;
- la Direzione regionale Ambiente, in base alla documentazione tecnico-economica suddetta, provvede a determinare il contributo pubblico effettivamente spettante e adotta il provvedimento di concessione del contributo medesimo.

10.3 Comunicazione di aggiudicazione lavori, forniture e/o servizi per la rideterminazione del quadro economico

Il Beneficiario, ad avvenuta aggiudicazione delle prestazioni (lavori, forniture, servizi) necessarie per la realizzazione dell'intervento ammesso al contributo, deve tempestivamente trasmettere alla Direzione regionale Ambiente le dichiarazioni, le informazioni e la documentazione indispensabili per la rideterminazione del quadro economico e correlativamente del contributo a carico del POR.

Tale comunicazione (da redigersi conformemente ad apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione) dovrà inoltre essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- copia deliberazione/i del Beneficiario di approvazione della progettazione esecutiva e di impegno delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- copia degli atti relativi alla procedura di aggiudicazione¹ dei contratti d'appalto lavori, servizi e forniture (o lettere di incarico e simili aventi valore contrattuale) stipulati per la realizzazione dell'investimento.

In corrispondenza della rideterminazione del quadro economico la Direzione regionale Ambiente procederà alla rideterminazione del contributo dandone tempestiva comunicazione al Beneficiario.

10.4 Comunicazione di inizio lavori

La tempistica di realizzazione dell'intervento deve rispettare le scadenze prescritte nel presente Disciplinare (precedente articolo 9.9) ed indicate nel "cronogramma dei tempi di realizzazione" (punto C.3 - Durata e Pianificazione delle attività) allegato alla domanda di finanziamento presentata dal Beneficiario.

La prima scadenza di rilievo è quella di inizio lavori cioè la data in cui l'impresa aggiudicataria (dell'appalto dei lavori, dei servizi o delle forniture) inizia effettivamente ad eseguire la prestazione affidatagli dal Beneficiario. Eventuale grave ritardo nell'avvio e/o nella realizzazione dei lavori, può essere causa di revoca del finanziamento.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato dal Beneficiario alla Direzione regionale Attività Produttive anche al fine di richiedere l'erogazione dell'anticipazione del

¹ Pubblicazioni, capitolato, bando, lettere d'invito, verbali di gara, provvedimento di aggiudicazione, avvisi di post-informazione, ecc.

contributo pubblico (conformemente all'apposito modulo messo a disposizione del beneficiario da parte della struttura regionale responsabile del controllo - Direzione regionale Attività produttive - Settore 'Riqualificazione e sviluppo del territorio').

Il Beneficiario dovrà allegare fideiussione bancaria o polizza assicurativa (di importo pari all'anticipazione richiesta), sulla base dello Schema di garanzia fidejussoria messo a disposizione del beneficiario da parte della struttura regionale responsabile del controllo (Direzione regionale Attività produttive - Settore 'Riqualificazione e sviluppo del territorio').

10.5 Richieste e modalità di erogazione del contributo pubblico

Il contributo pubblico concesso a valere sul POR è erogato, su richiesta del Beneficiario, secondo le modalità di seguito specificate:

- il 20% del contributo pubblico concesso, a titolo di anticipazione, a seguito della comunicazione da parte del Beneficiario dell'inizio dei lavori;
- in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 40% dell'importo totale delle spese, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), nella misura di un ulteriore 40% del contributo concesso;
- in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno al 90% dell'importo totale delle spese (comprovato da fatture quand'anche non integralmente quietanzate), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
- il saldo del contributo concesso (10%) è erogato a seguito di collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) delle opere, rendicontazione (mediante fatture quietanzate) e verifica finale subordinatamente all'esito favorevole dei controlli di "primo livello" eventualmente in corso, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

Le richieste di erogazione di cui al presente articolo sono formulate mediante utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione del beneficiario da parte della struttura regionale responsabile del controllo (Direzione regionale Attività produttive - Settore 'Riqualificazione e sviluppo del territorio').

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale per il saldo del contributo pubblico, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammesse inferiore a quello previsto dal provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e dell'attuazione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR FESR è assoggettata a un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare, a partire dal 2009. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione e lo Stato membro applicano, nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006, il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse comunitarie e statali del Programma in misura corrispondente alle somme inutilizzate.

Al verificarsi di tale evenienza, la Regione Piemonte potrà applicare una proporzionale riduzione del contributo a carico dell'intervento qualora sia stato rilevato uno

scostamento in difetto rispetto alle previsioni annuali di spesa che il Beneficiario ha indicato nel cronogramma di spesa relativo all'intervento-

10.6 Rendicontazione *in itinere*

Fermo restando l'obbligo di comunicare alle scadenze previste al precedente articolo 10.5 del presente Disciplinare l'avanzamento della spesa, anche al fine dell'erogazione delle quote del contributo pubblico, il Beneficiario deve presentare obbligatoriamente alla Direzione regionale Attività Produttive la documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dallo stesso (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) ai fini della rendicontazione *in itinere* della spesa.

In particolare, il Beneficiario deve trasmettere la rendicontazione *in itinere* della spesa entro le date del 30 aprile, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno solare, semprechè siano trascorsi almeno 5 mesi dalla ammissione definitiva a contributo; la spesa effettivamente sostenuta dal Beneficiario ma non presentata per la rendicontazione alla Direzione regionale Attività Produttive entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette. La Direzione regionale Attività Produttive si riserva di valutare in fase di erogazione intermedia e di saldo del contributo pubblico eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal Beneficiario.

Le rendicontazioni di cui al presente articolo sono formulate mediante utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione del beneficiario da parte della struttura regionale responsabile del controllo (Direzione regionale Attività produttive - Settore 'Riqualificazione e sviluppo del territorio').

10.7 Comunicazione di conclusione dell'operazione

Il Beneficiario entro 2 mesi dalla conclusione dell'intervento, al fine della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo (cfr. precedente articolo 10.5 del presente Disciplinare) deve comunicare alla Direzione regionale Attività Produttive la conclusione dell'intervento (e cioè il completamento di tutti gli adempimenti e le attività successive alla fine dei lavori, che rendono l'intervento funzionale e fruibile) utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione del beneficiario da parte della struttura regionale responsabile del controllo (Direzione regionale Attività produttive - Settore 'Riqualificazione e sviluppo del territorio').

Tale comunicazione, che assume la forma di rendicontazione finale, è distinta in una parte tecnica ed in una parte economica, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Delibera dell'organo competente con la quale si approvano gli atti finali attestanti la regolare esecuzione e conclusione del progetto a firma del legale rappresentante del Beneficiario;
- Delibera dell'organo competente con la quale si approva la proposta di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento;
- Certificato di collaudo finale/certificato di regolare esecuzione da cui risulti la conformità dei lavori eseguiti con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento;
- Copia dei documenti contabili (fatture o equipollenti) attestanti la spesa corredati delle relative quietanze, timbrate con la dicitura 'Progetto cofinanziato dall'Attività II.1.1, Misura: *Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio*

immobiliare delle istituzioni pubbliche del POR FESR 2007/2013 del Piemonte'. La documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti: (i) i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento; (ii) tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al Beneficiario del finanziamento; (iii) le spese devono essere quietanzate e dimostrate esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale; (iv) la documentazione deve essere presentata in formato copia conforme all'originale;

- Riepilogo per voci analitiche di costo in base al Disciplinare descrittivo degli elementi economici nonché al computo metrico estimativo del progetto definitivo;
- Dichiarazione d'impegno a non alienare o distogliere dalla destinazione d'uso il bene realizzato con il contributo del POR FESR 2007/2013;
- Dichiarazione in merito al regime IVA nel caso costituisca un costo;
- Dichiarazione da cui risulta la regolare realizzazione dell'intervento, l'utilizzo secondo le finalità previste dal progetto finanziato;
- Dichiarazione in cui si attesta di non aver beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari e/o nazionali e di non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili.

Entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Direzione regionale Attività Produttive procederà alla verifica finale tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti dei controlli in loco presso il Beneficiario, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale dei progetti finanziati, la Direzione regionale Attività Produttive:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure
- provvederà a richiedere al Beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- comunicherà al Beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte del Beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la proposta alla Direzione regionale Ambiente di procedere alla revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

10.8 Monitoraggio

Il Beneficiario è tenuto a fornire alla Regione - Direzione regionale Attività Produttive i dati necessari al monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale, ivi inclusi gli indicatori ambientali e quelli per la verifica del rispetto del principio delle pari opportunità e non

discriminazione) del progetto finanziato con cadenza bimestrale, e secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR, ed ulteriormente specificate nella modulistica messa a disposizione dall'AdG.

Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a partecipare ai tavoli tecnici che l'AdG potrà convocare presso la sede regionale per la verifica dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento.

10.9 Rinuncia al contributo

Il Beneficiario qualora non intenda o non possa procedere alla realizzazione dell'intervento, ne deve dare immediata comunicazione alla Direzione regionale Ambiente (e per conoscenza alla Direzione regionale alle attività produttive) per rendere possibile l'immediato riutilizzo delle risorse a favore di altri interventi in lista di attesa o di altre misure del POR, onde non incorrere in responsabilità contabile conseguente alla retrocessione o decurtazione dei fondi comunitari.

Il Beneficiario, inoltre, dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o erogazioni parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

10.10 Valutazione

Il Beneficiario è tenuto a fornire, su richiesta della Regione Piemonte - Direzione regionale Attività Produttive o di altro soggetto da questa delegato, tutte le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione, del POR.

10.11 Procedimenti amministrativi e/o giudiziari

Il Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte - Direzione regionale Attività Produttive l'eventuale attivazione di procedure amministrative o giudiziarie concernenti la realizzazione del progetto cofinanziato.

11. CONTROLLI E VERIFICHE

La Regione Piemonte - Direzione regionale Attività Produttive (o altro soggetto da essa incaricato) può effettuare controlli, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, anche presso la sede del Beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto.

Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al Beneficiario anche successivamente all'ultimazione dell'intervento.

La Regione Piemonte - Direzione regionale Attività Produttive disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del Beneficiario che sono alla base dell'emissione del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario. Nel caso in cui da tali controlli emergano eventuali dichiarazioni mendaci rese dal Beneficiario sarà disposta la revoca dei contributi concessi e la trasmissione degli atti ai competenti organi giudiziari.

Il Beneficiario è tenuto a consentire a rappresentanti di altri organismi comunitari e nazionali (o a soggetti da essi incaricati) coinvolti nell'attuazione, sorveglianza e

controllo del POR, anche attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati, di esercitare funzioni di controllo e verifica dell'intervento finanziato.

Il Beneficiario pubblico e privato è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso (l. 241/1990 e ss.mm.ii).

12. REVOCA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

12.1 Cause di revoca del contributo pubblico

La Regione - Direzione regionale Ambiente procederà alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al Beneficiario;
- qualora il Beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne hanno motivato l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di contributo;
- nel caso in cui la destinazione d'uso delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo venga modificata ovvero i medesimi siano alienati nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento in violazione di quanto previsto all'articolo 9.11 del presente Disciplinare;
- qualora il Beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al precedente articolo 11 del presente Disciplinare, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il Beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo quanto previsto all'articolo 10.8 del presente Disciplinare e secondo le modalità previste dal POR FESR e definite nell'atto di concessione del contributo;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Disciplinare, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- qualora il Beneficiario non adempia agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10.2 del presente Disciplinare e dalle norme inerenti i progetti generatori di entrate.

12.2 Procedimento di revoca

Nei casi di revoca sopra indicati, al Beneficiario sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato un termine di venti giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, il Beneficiario può presentare alla Direzione regionale

Ambiente scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La Direzione regionale Ambiente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione al Beneficiario.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca del contributo intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato al Beneficiario con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora il Beneficiario non abbia restituito quanto dovuto, la Direzione regionale Attività produttive attiverà le procedure per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

Qualora venga disposta la revoca totale del contributo, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi erogati. In caso di revoca (totale o parziale) il Beneficiario dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e revocate.

13 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il Beneficiario accetta di dare il proprio consenso all'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei beneficiari, delle operazioni e degli importi finanziari erogati (pubblicato conformemente a quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii.) ovvero per le altre finalità previste dai regolamenti comunitari e/o dalla normativa nazionale e/o regionale.

14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, farà fede quanto previsto dal POR FESR Piemonte 2007/2013, nonché dalla normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.